

dossier

XIX Legislatura

Settembre 2024

Schema di decreto legislativo recante
disciplina in materia di regimi
amministrativi per la produzione di
energia da fonti rinnovabili

Atto del Governo n. 187



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – ✎ @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 181



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 247

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

INDICE

| | |
|-----------------------|----------|
| PREMESSA | 1 |
| Articoli 1-15 | 1 |

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

| | | |
|--------------------------------|--|--|
| Natura dell'atto: | Schema di decreto legislativo | |
| Atto del Governo n. | 187 | |
| Titolo breve: | Disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili | |
| Riferimento normativo: | Articolo 26, commi 4, 5, 6 e 7, della legge 5 agosto 2022, n. 118 | |
| Relazione tecnica (RT): | Presente | |
| | Senato | Camera |
| | 5 ^a (Bilancio) <i>in sede consultiva per i profili finanziari</i> | |
| | 8 ^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) <i>in sede consultiva</i> | VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) riunite |
| Commissione competente: | Commissione parlamentare per la semplificazione (Bicamerale) <i>in sede consultiva</i> | V Bilancio e Tesoro Commissione parlamentare per la semplificazione |

PREMESSA

L'articolo 26, commi 4-7, della legge 5 agosto 2022, n. 118, ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di fonti energetiche rinnovabili, anche ai fini dell'adeguamento della normativa vigente al diritto dell'Unione europea, della razionalizzazione, del riordino e della semplificazione della medesima normativa, della riduzione degli oneri regolatori a carico dei cittadini e delle imprese e della crescita di competitività del Paese.

Articoli 1-15

L'articolo 1 precisa oggetto e finalità del presente decreto:

- definisce i regimi amministrativi per la costruzione o l'esercizio di impianti di produzione e accumulo di energia da fonti rinnovabili, nonché per interventi modificativi degli stessi e per le opere connesse alla loro costruzione ed esercizio;
- ha la finalità di assicurare la massima diffusione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili anche nell'interesse delle future generazioni, nel rispetto della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, nonché dei beni culturali, del paesaggio e della concorrenza tra operatori.

Alle regioni e agli enti locali sono concessi quattro mesi per adeguarsi alle disposizioni del decreto, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

L'articolo 2 dispone che gli interventi di costruzione, modifica, rifacimento, potenziamento o di esercizio degli impianti di produzione e dei sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili di cui all'articolo precedente siano soggetti al regime di autorizzazione solamente nei casi previsti dal presente decreto, nel rispetto dei principi

di sussidiarietà, ragionevolezza e proporzionalità. Il comma 2 prevede che gli interventi sopra esposti siano considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. Il comma 3 dispone che i regimi amministrativi previsti rispettino i principi di celerità, uniformità procedimentale sull'intero territorio nazionale e non aggravamento degli oneri, nonché i principi del risultato, di fiducia, buona fede e affidamento. Deve parimenti essere garantita la pubblicità, la trasparenza e la partecipazione dei soggetti interessati oltreché la concorrenza tra operatori. Infine, il comma 4 prevede che, al fine di assicurare una effettiva riduzione degli oneri amministrativi, le amministrazioni e i gestori dei pubblici servizi non possano richiedere dichiarazioni o attestazioni relative all'idoneità del regime amministrativo per la realizzazione dell'intervento, né dichiarazioni, segnalazioni, comunicazioni o autorizzazioni già in possesso della pubblica amministrazione.

L'articolo 3 prevede che siano considerati di interesse pubblico prevalente ai sensi della [direttiva \(UE\) 2018/2001](#) gli interventi di costruzione, modifica, rifacimento, potenziamento o di esercizio degli impianti di produzione e dei sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili. È prevista la possibilità di derogare con DPCM a tale disciplina per parti del territorio o tipi di tecnologia o di progetti nel rispetto delle priorità stabilite nel PNIEC, facendo inoltre salva la procedura di individuazione delle aree idonee prevista dal d.lgs. n. 199/2021.

L'articolo 4 reca le definizioni.

L'articolo 5 prevede la digitalizzazione della procedura amministrativa per la presentazione dei modelli unici semplificati, che saranno resi disponibili dai gestori di rete alla piattaforma SUER, telematicamente ed entro cinque giorni dalla relativa presentazione.

Nelle more dell'operatività della piattaforma digitale, la presentazione dei progetti relativi agli interventi di cui agli allegati B (interventi di nuova costruzione) e C (interventi in regime di autorizzazione unica) avviene tramite utilizzo degli strumenti informatici operativi nell'ambito delle amministrazioni statali o locali interessate.

L'articolo 6 individua tre tipologie di regime amministrativo per la realizzazione degli interventi: attività libera; procedura abilitativa semplificata (PAS); autorizzazione unica. Gli allegati A, B, C individuano gli interventi realizzabili secondo tali regimi. Rispetto alla normativa vigente viene abrogato il regime della dichiarazione di inizio lavori asseverata. Gli interventi in regime di autorizzazione unica sono ripartiti all'allegato C tra competenza regionale e competenza statale in base alle soglie di potenza.

L'articolo 7 disciplina il regime di attività libera. Tali interventi non sono subordinati all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso e il soggetto proponente non è tenuto alla presentazione di alcuna comunicazione, certificazione, segnalazione o dichiarazione alle amministrazioni pubbliche (comma 1). Tra le eccezioni rientrano gli interventi su beni oggetto di tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, o effettuati in aree naturali protette o all'interno di siti della rete Natura 2000, per i quali si applica il regime della procedura abilitativa semplificata

(PAS) (comma 2). Qualora invece gli interventi insistano su aree o immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, la realizzazione è consentita previo rilascio dell'autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, secondo la procedura e i termini previsti al comma 4 del presente articolo (comma 3). Il comma 5 prevede una deroga al regime autorizzatorio di cui al comma 4 per interventi non visibili da spazi esterni e dai punti vista panoramici oppure, se riguardanti l'installazione di impianti fotovoltaici, se le coperture e i manti sono realizzati in materiali della tradizione locale. Il regime della PAS è previsto anche qualora sussistano vincoli che escludono l'applicazione del regime procedimentale del silenzio assenso da parte dell'amministrazione (comma 6). Infine, il comma 7 dispone l'estensione agli interventi in attività libera del modello unico semplificato previsto dal D.M. 19 maggio 2015.

L'articolo 8 reca le disposizioni relative al regime di procedura abilitativa semplificata (PAS), di cui all'allegato B del presente decreto. La procedura prevede (comma 2) che il soggetto proponente presenti al comune il progetto, secondo un modello unico e mediante la piattaforma SUER, corredato delle dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. n. 445/2000, della dichiarazione di legittima disponibilità delle superficie, delle asseverazioni tecniche di attestazione della compatibilità degli interventi con la normativa vigente, degli elaborati tecnici per la connessione e, qualora necessari, per l'adozione degli atti di assenso, nonché del cronoprogramma di realizzazione degli interventi. Il comune procedente ha trenta giorni dalla data di presentazione del progetto per comunicare un espresso provvedimento di diniego, allo scadere di quali il titolo abilitativo è da intendersi perfezionato. Il termine può essere sospeso una sola volta se vi è la necessità di acquisire integrazioni documentali o effettuare approfondimenti istruttori (comma 4). Sono previste estensioni dei termini (commi 5 e 6), qualora siano necessari atti di assenso in caso dei vincoli previsti dalla legge n. 241/1990 in materia di silenzio assenso. Alla decorrenza dei termini, il soggetto proponente richiede la pubblicazione dell'avviso di perfezionamento del titolo abilitativo sul BUR della regione interessata. Il titolo acquista efficacia dalla data di pubblicazione nel primo BUR successivo alla ricezione della richiesta (comma 7). Resta ferma la possibilità per il comune di procedere ad annullamento d'ufficio in autotutela entro sei mesi dal perfezionamento dell'abilitazione (comma 8). Infine (comma 9), si prevede la decadenza del titolo abilitativo qualora gli interventi non siano realizzati o qualora l'impianto non sia entrato in esercizio entro i termini previsti dal cronoprogramma.

L'articolo 9 reca le disposizioni relative al regime di autorizzazione unica di cui all'allegato C del presente decreto. Si prevede (comma 2) che il soggetto proponente presenti, mediante la piattaforma SUER, l'istanza di autorizzazione unica. A seconda dell'intervento, quest'ultima è presentata alla regione interessata o al MASE. All'istanza il proponente deve altresì allegare gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per il rilascio delle autorizzazioni e degli assensi (comunque denominati), l'avviso al pubblico, nonché l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti il rispetto delle previsioni in materia di installazione di impianti fotovoltaici in aree idonee

(comma 3). Il comma 4 specifica le tempistiche della procedura autorizzatoria, prevedendo che l'amministrazione procedente renda disponibile a ogni amministrazione interessata la documentazione entro dieci giorni dalla ricezione dell'istanza e siano verificati i requisiti di completezza documentale nei successivi venti giorni. Qualora siano necessarie integrazioni da parte del soggetto proponente, è prevista l'estensione delle tempistiche. In caso di mancata presentazione della documentazione integrativa, l'amministrazione adotta un provvedimento di improcedibilità dell'istanza. Qualora i progetti non siano sottoposti a valutazioni ambientali, l'amministrazione convoca la conferenza di servizi entro dieci giorni dalla conclusione della verifica della completezza della documentazione (comma 5), mentre nel caso di sottoposizione a valutazioni ambientali l'autorità competente pubblica l'avviso al pubblico entro dieci giorni dalla citata verifica di completezza. Per trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso, il pubblico interessato può presentare osservazioni all'autorità competente per le valutazioni ambientali (comma 6). Il comma 7 prevede che qualora vi sia necessità di modifiche o integrazioni documentali, l'autorità competente avvisi l'autorità procedente che può assegnare al soggetto proponente un termine di al più trenta giorni per la trasmissione della documentazione richiesta. La mancata trasmissione porta all'adozione di un provvedimento di diniego dell'autorizzazione unica da parte dell'amministrazione. Entro dieci giorni dall'esito della consultazione o dalla ricezione della documentazione, è convocata la conferenza di servizi (comma 8). Al comma 9 si dispone che la conferenza di servizi sia convocata in modalità sincrona e si concluda entro centoventi giorni dalla prima riunione, assorbendo all'interno del provvedimento autorizzatorio unico anche il provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA (comma 10). Il provvedimento autorizzatorio unico è pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione procedente e ha efficacia temporale non inferiore a cinque anni (comma 11). Ai sensi del comma 12 è previsto il coinvolgimento del MIC nel caso di interventi in aree sottoposte a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio ma non a valutazioni ambientali, nonché il coinvolgimento nella conferenza di servizi del MIT in relazione ad interventi relativi a casistiche specifiche di impianti *off-shore* ed idroelettrici, e del MASAF per gli aspetti legati all'attività di pesca marittima. Infine, il comma 13 fa salva la possibilità per il soggetto proponente di richiedere all'autorità competente il rilascio della VIA o della verifica di assoggettabilità a VIA al di fuori del procedimento autorizzatorio unico.

L'articolo 10 reca norme di coordinamento per i regimi della procedura abilitativa semplificata e dell'autorizzazione unica con il vigente procedimento per il rilascio della concessione demaniale, qualora necessaria ai fini della realizzazione dell'impianto.

L'articolo 11 prevede una sanzione amministrativa, oltre al ripristino dei luoghi:

- per la costruzione ed esercizio di opere ed impianti in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 9;
- per l'esecuzione di interventi in assenza di procedura abilitativa o in difformità di quanto nella stessa dichiarato;

- per la violazione di prescrizioni stabilite con l'autorizzazione o con gli atti assenso che accompagnano la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 8.

Sono poi fatte salve le altre sanzioni già previste dalla normativa vigente e disciplinata la sanzione amministrativa per violazione dell'articolo 20, comma 1-*bis* del d.lgs. n. 199/2021 (inserito dall'art. 5, comma 1, del D.L. 15 maggio 2024, n. 63) che ha limitato l'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole.

L'articolo 12 reca norme di coordinamento con la disciplina in materia di valutazioni ambientali. Il comma 1 dispone che i progetti relativi agli interventi in attività libera (di cui all'allegato A) e in regime di procedura abilitativa semplificata (di cui all'allegato B) non siano sottoposti alle valutazioni ambientali prevista al titolo III, parte seconda del d.lgs. n. 152/2006. A tali fini, il comma 2 dispone diverse modifiche agli allegati II, II-*bis*, III e IV alla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006.

L'articolo 13 opera varie modifiche al quadro legislativo in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili. Il comma 1 interviene sul d.lgs. n. 199/2021, aggiornando il riferimento normativo alle linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentanti da fonti rinnovabili, introducendo un unico modello per il procedimento di autorizzazione unica ai fini della presentazione delle istanze di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e specificando che la riduzione dei termini di un terzo per il procedimento di autorizzazione unica sia effettuata con arrotondamento per difetto al numero intero, qualora necessario. Il comma 2, il comma 3 e il comma 4 operano una soppressione del riferimento normativo al D.lgs. n. 387/2003 in alcune norme vigenti. Il comma 5 e il comma 6 prevedono l'adeguamento, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, dei decreti ministeriali contenenti le linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili nonché delle prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, destinata al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e misure di semplificazione per l'installazione dei predetti impianti. Il comma 7 prevede che gli effetti delle nuove dichiarazioni e verifiche effettuate ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio non si applichino agli interventi previsti dal decreto che siano stati abilitati o autorizzati prima dell'avvio del procedimento di dichiarazione o verifica. Infine, il comma 8 specifica che è consentita l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti.

L'articolo 14 dispone l'abrogazione delle disposizioni di cui all'allegato D del presente decreto.

L'articolo 15 prevede che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal medesimo decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT afferma in merito all'articolo 1 che le norme ivi contenute hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 1 contiene, tra l'altro, una clausola di salvezza delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia per l'acquisizione del titolo prettamente edilizio necessario alla "cantierizzazione" degli interventi, senza incidere, pertanto, sulla finanza pubblica. Le attività connesse all'adeguamento delle regioni e degli enti locali alle disposizioni del decreto, di cui al comma 3, saranno svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, non comportando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 2 fissa i principi generali dei regimi amministrativi previsti dal decreto. Si tratta di norme di carattere ordinamentale che, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3 richiama il principio dell'interesse pubblico prevalente, di derivazione euro-unitaria, che attribuisce, di regola, priorità alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Le norme ivi contenute hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4 reca le definizioni necessarie per l'applicazione della nuova disciplina. L'articolo in commento contiene norme di carattere ordinamentale, che, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 5 prevede che le domande e le comunicazioni siano veicolate attraverso la nuova piattaforma unica digitale "SUER", prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 199 del 2021. La piattaforma, gestita dal Gestore dei servizi energetici S.p.a., è realizzata e resa operativa senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'attuazione della misura sarà, infatti, garantita mediante l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Si tratta, infatti, di modellare alcune attività che, già a legislazione vigente, sono realizzabili attraverso le funzionalità che il SUER è in condizione di assicurare. Il comma 2 prevede che, nelle more dell'operatività della piattaforma SUER, la presentazione dei progetti, delle istanze e della documentazione relativa agli interventi avvenga mediante utilizzo degli strumenti informatici già operativi in ambito statale, regionale, provinciale e comunale. La disposizione, dunque, nel prevedere, l'utilizzo di strumenti già in uso alle amministrazioni, non è suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 6 elenca i tre regimi amministrativi ("attività libera", "procedura abilitativa semplificata", "autorizzazione unica"), disciplinati dalle disposizioni successive applicabili per la realizzazione degli interventi contemplati dal decreto in oggetto. Si tratta di norma di carattere ordinamentale, la quale non comporta, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In relazione all'articolo 7, sul comma 1 che prevede l'assoggettamento al regime dell'attività libera delle fattispecie di interventi individuate dall'Allegato A, la RT afferma che si tratta di norma di carattere ordinamentale, che, in quanto tale, non

determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Anche sul comma 2, che esclude dall'applicazione del regime dell'attività libera gli interventi ricadenti su beni oggetto di tutela ai sensi della parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio o in aree naturali protette, la RT afferma che la misura, di carattere ordinamentale, non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I commi 3, 4, 5, 6 e 7 dispongono in ordine al procedimento amministrativo per la realizzazione degli interventi in relazione ai quali si rende necessaria l'autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico (interventi su ville, giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza e su complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici). La misura di carattere procedimentale non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le attività amministrative connesse al rilascio delle autorizzazioni sono espletate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 8, comma 1, prevede l'applicazione della procedura abilitativa semplificata (PAS) per la realizzazione degli interventi individuati dall'Allegato B. Si tratta di norma di carattere ordinamentale, che, in quanto tale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 2 dispone in ordine alle modalità di presentazione del progetto da parte del proponente e alla documentazione da produrre a corredo e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 3 individua il comune procedente nell'ipotesi in cui l'intervento coinvolga più comuni. La disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I commi da 4 a 9 disciplinano il procedimento, i tempi e le condizioni di rilascio del titolo abilitativo. Le attività amministrative connesse vengono espletate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 9, comma 1, introduce un nuovo procedimento di autorizzazione unica (AU), comprensivo, ove occorrente, della valutazione di impatto ambientale. Le previsioni contenute nell'articolo in commento hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I commi da 2 a 12 disciplinano il procedimento, i tempi e le condizioni di rilascio del titolo abilitativo. Le attività amministrative connesse vengono espletate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 13 dispone in ordine ai casi di partecipazione al procedimento da parte dei Ministeri competenti. La misura, di carattere ordinamentale, non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 10 coordina i regimi della PAS e dell'AU con il vigente procedimento per il rilascio della concessione demaniale, ove occorrente per la realizzazione

dell'impianto. Si tratta di norma di carattere ordinamentale, che non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 11 disciplina le sanzioni amministrative per l'inottemperanza alle disposizioni sopra sinteticamente esaminate. L'applicazione di tali sanzioni determinerà, all'evidenza, entrate per la finanza pubblica, il cui ammontare non è, in ogni caso, quantificabile in via previsionale.

L'articolo 12 reca norme di coordinamento con la disciplina vigente in materia di valutazioni ambientali, adeguandola alle disposizioni contenute nel presente provvedimento. Tali norme hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 13 reca norme di coordinamento con la disciplina vigente, adeguandola alle disposizioni contenute nel presente provvedimento. Tali norme hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 14 pone, infine, le necessarie misure transitorie e abrogative delle disposizioni previgenti. L'articolo non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto riveste carattere ordinamentale.

L'articolo 15 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Al riguardo, in relazione alla piattaforma SUER di cui all'articolo 5, si osserva che essa è prevista dall'articolo 19, comma 1, del d.lgs. n. 199/2021 (peraltro oggetto di abrogazione da parte dell'allegato D del presente schema). Tale norma ha previsto l'istituzione, con decreto del Ministro della transizione ecologica (ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica), di una piattaforma unica digitale, realizzata e gestita dal GSE. Tuttavia, il decreto ministeriale attuativo non risulta essere stato ancora adottato. Secondo la relazione illustrativa del Governo, il Ministero dell'ambiente ha predisposto il decreto di istituzione della nuova piattaforma, sottoposto all'esame della Conferenza Stato - Regioni. L'articolo 5 prevede che nelle more dell'operatività della piattaforma SUER la presentazione dei progetti, istanze e documentazione per procedure abilitative semplificate e autorizzazioni avviene mediante gli strumenti informatici operativi in ambito statale, regionale, provinciale o comunale. A tale proposito, andrebbero chiariti i tempi di realizzazione della piattaforma SUER e andrebbe assicurato che tutte le amministrazioni pubbliche citate dispongano già delle idonee infrastrutture informatiche per ricevere la documentazione. Si ricorda a tale proposito che l'articolo 16 della direttiva 2018/2001 come modificata dalla direttiva 2023/2413 prevede che ai richiedenti le autorizzazioni è consentito presentare i documenti pertinenti in formato digitale e che entro e non oltre il 21 novembre 2025 gli Stati membri provvedono affinché tutte le procedure di rilascio delle autorizzazioni siano svolte in formato elettronico.

In generale, posto che il provvedimento è accompagnato da una clausola di invarianza, andrebbero forniti elementi diretti a confermare la sostenibilità delle procedure amministrative previste per le amministrazioni statali, regionali, provinciali e

comunali a carico delle sole risorse già disponibili a legislazione vigente. Tra l'altro la relazione illustrativa riporta il considerando n. 24 della direttiva UE 2023/2413 secondo il quale "Alcuni dei problemi più comuni incontrati dai promotori di progetti in materia di energia rinnovabile riguardano (...) la mancanza di personale sufficiente e di competenze tecniche da parte delle autorità di rilascio delle autorizzazioni per valutare l'impatto ambientale dei progetti proposti."